

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: MARAN)

Roma, 5 agosto 2014

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (n. 101)

La 14^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che esso è diretto a dare attuazione, per le parti non direttamente applicabili, al regolamento (CE) n. 2173/2005, che istituisce il sistema di licenze FLEGT (*Forest Law Enforcement, Governance and Trade*) per le importazioni di legname nella Comunità europea, e al regolamento (UE) n. 995/2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;

ricordato che i citati regolamenti mirano a contrastare il disboscamento e il conseguente commercio di legname illegale proveniente da qualsiasi parte del mondo, attraverso un sistema di licenze valide nei rapporti con determinati Paesi terzi con i quali l'Unione europea firma accordi bilaterali di tipo volontario;

considerato che lo schema di decreto legislativo dà attuazione alla delega legislativa contenuta nell'articolo 10 della legge di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96) e ai relativi principi e criteri specifici di delega, in base ai quali il Governo è tenuto a: individuare, come autorità nazionale competente, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che si avvale del Corpo forestale dello Stato; prevedere sanzioni amministrative e penali; istituire un registro degli operatori e stabilire la tariffa di iscrizione; individuare le forme e le sedi del coordinamento tra i soggetti istituzionali e le associazioni ambientaliste e di categoria; determinare una tariffa per l'importazione di legname, e destinare i proventi delle sanzioni pecuniarie al miglioramento delle attività di controllo;

valutato che le disposizioni dello schema di decreto legislativo rispondono a predetti criteri specifici di delega e sono necessarie a dare compiuta attuazione ai due regolamenti europei citati,

Al Presidente
della 9^a Commissione permanente
S E D E

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

- in riferimento al contributo finanziario fisso di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, dello schema di decreto legislativo in titolo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che esso sia per quanto possibile contenuto nell'ammontare. In tale prospettiva, si effettui una valutazione comparativa sui contributi richiesti agli operatori negli altri Stati membri dell'Unione europea;
- in riferimento al corrispettivo dovuto per l'iscrizione al registro degli operatori di cui all'articolo 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che esso sia limitato nel suo ammontare. In tale prospettiva, si effettui una valutazione comparativa sui corrispettivi richiesti agli operatori negli altri Stati membri dell'Unione europea.

Alessandro Maran